

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
10 marzo 1997

OGGETTO: RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO ORGANIZZATO E CON IL VOLONTARIATO CIVICO.

Proposta degli Assessori Alfieri, Baffert, Ferrero, Migliasso, Perone, Verneti.

Il Comune di Torino nutre un profondo interesse verso il mondo del Volontariato, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.

Il Comune di Torino, riconoscendo il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.

La materia dei rapporti con il volontariato è già stata oggetto nel tempo di un provvedimento-quadro assunto con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1984 (mecc. 8407050/19) "Rapporti tra Amministrazione Comunale e volontariato. Indirizzi e norme generali": tale provvedimento va oggi aggiornato in attuazione della nuova normativa nazionale (L. 266/91) e regionale (l.r. 38/94), che ha riconosciuto uno statuto preciso alle organizzazioni di volontariato e in relazione alla L. 225/92, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile nonché in considerazione dei dettati statutari (cfr. in particolare art. 11 Statuto).

Nell'assumere un tale provvedimento vanno tenuti inoltre in considerazione anche i processi di mutamento del concreto manifestarsi di questa realtà che sinteticamente si riassumono come segue:

- la nascita di organizzazioni di volontariato anche in settori diversi rispetto al settore tradizionale socio-assistenziale;
- il moltiplicarsi delle sedi in cui è possibile svolgere azione di volontariato (non solo le organizzazioni di volontariato, ma anche altre realtà del privato sociale, come le cooperative sociali, le associazioni di categoria e di autotutela): rispetto a tale fenomeno pare pertanto utile specificare, per quanto possibile alla luce della legislazione vigente, gli elementi che accomunano e quelli che differenziano tali relazioni rispetto a quelle che l'Amministrazione intrattiene con altre organizzazioni del complesso mondo del no profit;

- la presenza di una offerta da parte di un numero consistente di cittadini, che, in quanto singoli, desiderano collaborare con i servizi pubblici, impegnandosi in attività che potremmo denominare "volontariato civico".

Inoltre la Città ha tra i suoi programmi quello di sensibilizzare i cittadini e di avvicinarli a forme di solidarietà ed impegno sociale tramite iniziative e servizi pianificati per la conoscenza e la partecipazione ad attività di volontariato ed impegno civile.

In particolare la Civica Amministrazione progetta o sostiene iniziative il cui obiettivo è promuovere:

- l'avvicinamento della cittadinanza ai valori del Volontariato, sia organizzato sia in forma individuale;
- il contatto, in particolare, di giovani e adolescenti con gruppi, associazioni ed enti che hanno per scopo il raggiungimento di un obiettivo di utilità sociale e forme organizzate di solidarietà;
- la conoscenza delle realtà operanti nell'area metropolitana: obiettivi e ideali, percorsi e strumenti utilizzati, affinché anche la conoscenza possa essere momento di riflessione e di eventuale scelta ragionata.

Pertanto gli Assessori al Sistema Educativo, allo Sviluppo Sociale e Lavoro, ai Servizi Sociali e ai Rapporti con le Aziende Sanitarie, per le Risorse Culturali e la Comunicazione nell'ambito delle attività del Dipartimento Servizi ai Cittadini, costituito per ottimizzare le risorse ed avere un ambito di coordinamento su tematiche comuni, hanno istituito un gruppo di lavoro interassessorile in collaborazione anche con l'Assessore per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile per confrontare e coordinare le rispettive linee-guida, le iniziative e le collaborazioni con le forze del Volontariato sia organizzato che individuale, operanti negli ambiti di riferimento, compreso quello della Protezione Civile.

Dal confronto approfondito in tale contesto e dal dialogo aperto con il Volontariato organizzato, sviluppatosi in altre sedi quali la manifestazione "3 giorni del Volontariato", che il Comune di Torino sostiene e patrocina, si è manifestata l'esigenza di dotarsi di agili strumenti amministrativi per sviluppare una chiara e fattiva collaborazione e una più ampia comunicazione tra volontariato ed istituzione.

La bozza del provvedimento è stata pertanto presentata in via preventiva alle organizzazioni operanti sul territorio cittadino in un apposito incontro svoltosi in data 21 maggio 1996, in seguito al quale alcune associazioni hanno formulato anche pareri scritti.

Il testo del provvedimento, elaborato tenendo conto delle osservazioni di cui sopra ed ulteriormente dibattuto in un seminario svoltosi nell'ambito della Tre Giorni del Volontariato in data 29 settembre 1996, è stato poi inviato alle Circoscrizioni per l'espressione dei pareri previsti dall'art. 43 comma 3 del Regolamento del Decentramento.

Sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dai Consigli delle Circoscrizioni 2, 3, 4, 6, 7, 8 e dal Dirigente delegato dal Sindaco per la Circoscrizione 10 (all. 1-7 – nn.     );

gli atti deliberativi delle Circoscrizioni 2, 6, 7, 10 contengono anche delle osservazioni, che sono state tenute in conto come segue:

- Circoscrizione 2: sono state recepite, introducendole nel testo, le modifiche proposte in relazione ai punti "Partecipazione" e "Promozione";
- Circoscrizione 6: non viene recepita la richiesta di attivazione del fondo per il rimborso delle spese vive al volontariato civico da parte delle Circoscrizioni, poiché le caratteristiche di eccezionalità e residualità di tale strumento ne rendono sufficiente l'attivazione da parte della Divisione Decentramento, la quale ne consentirà l'utilizzo alle Circoscrizioni interessate in relazione a specifici progetti presentati allo scopo e sulla base di intese con le Divisioni competenti per materia;
- Circoscrizione 7: le osservazioni circa la partecipazione e la formazione risultano già contenute nel testo originario alle rispettive voci come pure il riferimento al Registro Comunale delle Associazioni, espressamente citato alla voce "Partecipazione"; al "volontariato di base", eventualmente non costituito formalmente, potrà essere applicata per analogia la regolamentazione prevista per il volontariato civico, come per altro precisato nel testo dell'atto deliberativo in materia di autorizzazione dirigenziale, prevista sia per i singoli individui che per "gruppi" degli stessi;
- Circoscrizione 10: l'osservazione relativa all'esistenza di offerte di collaborazione da parte di pensionati in materia di volontariato civico è stata recepita nel testo.

Al termine del complesso iter di cui sopra, si propone pertanto di regolamentare la materia dei rapporti con il volontariato organizzato e civico come segue.

### VOLONTARIATO ORGANIZZATO

Rispetto alla realtà del volontariato organizzato con il presente provvedimento si intende regolamentare i rapporti tra Civica Amministrazione ed organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato affinché sia dato adempimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, in particolare per quel che concerne i seguenti punti:

- 1) partecipazione
- 2) promozione
- 3) formazione
- 4) forme di sostegno finanziario

#### 1) PARTECIPAZIONE

La normativa nazionale e regionale attribuisce alle organizzazioni di volontariato un diritto alla partecipazione alle fasi di programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.

Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale, che ne facciano richiesta, vengono pertanto inserite di diritto nel Registro Comunale delle Associazioni, istituito con il Regolamento Municipale n. 211, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio 1995, esecutiva dal 24 marzo 1995.

Per favorirne la partecipazione alla programmazione pubblica si individuano poi i seguenti strumenti (per altro già utilizzati in più occasioni da parte di vari organi dell'Amministrazione):

- la consultazione e l'informazione degli organismi di volontariato in occasione dell'elaborazione e dell'assunzione di provvedimenti deliberativi programmatici o della indizione di particolari iniziative negli ambiti in cui gli stessi operano.
- la promozione di momenti seminariali o di organi consultivi, che coinvolgano tutte le organizzazioni operanti sul territorio cittadino in settori specifici, che siano sede di elaborazione e di promozione di nuove progettualità.
- la costituzione di gruppi di lavoro a composizione mista per la programmazione di interventi su particolari fasce di utenza o su specifiche problematiche.

Tali iniziative, descritte qui come promosse dagli organi dell'Amministrazione, possono anche essere oggetto di richiesta da parte delle organizzazioni stesse.

Inoltre alle organizzazioni di volontariato in quanto tali va riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dal comma 3 art. 3 Regolamento Municipale n. 200, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 1994, esecutiva dall'8 aprile 1994.

## 2) PROMOZIONE

Il compito di promuovere lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato è descritto dalle leggi nazionale e regionale sottolineando al contempo la necessità di garantirne l'autonomia.

Pertanto per assolvere a questa funzione l'Amministrazione privilegia forme di sostegno indiretto ad iniziative elaborate e gestite in proprio dalle organizzazioni di volontariato, preferibilmente in collaborazione tra di loro. In tal senso va interpretato il patrocinio dato negli anni ad iniziative (come la TRE GIORNI del volontariato o più recentemente i progetti "Network e informazione sociale" e "Il telefono del volontariato"), volte a promuovere cultura ed informazione tra i cittadini sulla realtà del volontariato operante in città.

Analogo significato può avere la messa a disposizione di servizi ed altre agevolazioni, come previsto dall'art. 8 del Regolamento sulle modalità di erogazione dei contributi nonché di locali, come previsto dal Regolamento n. 214 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 giugno 1995 esecutiva dal 3 luglio 1995: a tal proposito, in seguito all'adozione del presente atto deliberativo, occorrerà produrre materiale informativo rivolto alle organizzazioni di volontariato sulle forme di sostegno che l'Amministrazione può offrire e sulle modalità operative da mettere in atto per accedervi.

Nella stessa ottica l'Amministrazione intende sollecitare e sostenere la nascita sul proprio territorio dei Centri di Servizio previsti dalla Legge 266/91 all'art. 15 e dalla legge regionale all'art. 13 e segue con attenzione il faticoso processo di attuazione delle succitate previsioni legislative.

### 3) FORMAZIONE

Anche rispetto alla formazione dei propri collaboratori le organizzazioni di volontariato devono godere di autonomia: pertanto la prima forma di sostegno in tal senso deve essere da parte dell'Amministrazione il particolare favore verso iniziative organizzate in proprio, da esprimersi sia mediante il sostegno finanziario sia mediante la collaborazione, se richiesta, tanto nella elaborazione dei piani quanto nella realizzazione concreta di percorsi formativi. In tal senso la partecipazione di amministratori ed operatori a tali iniziative è da intendersi come espletamento di un compito d'istituto (cfr. art. 8 l.r. 38/94).

Per altro l'Amministrazione si riserva di proporre iniziative formative alle organizzazioni operanti in determinati settori o territori nell'ambito di specifici progetti, nonché di richiedere per i propri dipendenti la possibilità di usufruire di quelle realizzate in proprio dal volontariato.

E' auspicabile infine, con particolare riferimento a settori oggetto di interventi sperimentali o per progetti formativi rivolti alla cittadinanza, l'organizzazione di iniziative di formazione comuni.

### 4) FORME DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Per quanto attiene questo specifico punto risulta doveroso premettere una riflessione relativa non solo alle organizzazioni di volontariato ma più in generale all'intero settore del no profit.

Infatti la scelta del legislatore di normare solamente l'operatività di alcuni soggetti all'interno del più complesso mondo del privato sociale, fa sì che un Ente locale sia chiamato a darsi delle regole di comportamento che da un lato diano attuazione alle previsioni legislative e dall'altro non neghino l'esistenza e l'operatività di altri soggetti, il cui riconoscimento giuridico non sia ancora pienamente compiuto.

Infatti le opportunità di accesso a forme di sostegno da parte dell'Ente pubblico non devono condizionare l'identità stessa delle organizzazioni operanti sul territorio cittadino, rischiando di limitarle nella possibilità di autodeterminarsi.

Per questa ragione, anche in considerazione della lentezza del processo di trasformazione conseguente all'entrata in vigore delle leggi nazionale e regionale, per ora gli organi dell'Amministrazione ed il suo stesso Statuto hanno di fatto finito per considerare globalmente e per tanto trattare uniformemente il più generale fenomeno delle organizzazioni senza scopo di lucro non strutturate in forma di impresa (cfr. art. 80 Statuto comunale), riconoscendo la pubblica utilità delle loro iniziative.

Con il presente provvedimento si intende invece procedere alla regolamentazione degli strumenti di sostegno finanziario che l'Amministrazione ha a disposizione identificandoli nella loro natura e nelle loro possibilità di utilizzazione a seconda dei soggetti interlocutori e delle attività da questi proposte, uniformando secondo queste linee i comportamenti dei settori dell'Amministrazione interessati.

L'art. 5 Legge 266/91 individua tra le forme di sostegno finanziario degli enti pubblici alle organizzazioni di volontariato gli strumenti del contributo e della convenzione, strumenti che per altro possono essere utilizzati anche nei confronti di soggetti diversi e per diverse finalità che di seguito, per chiarezza, verranno elencate.

### Il contributo

L'Amministrazione ha già ampiamente regolamentato le modalità di erogazione di tale strumento con il Regolamento n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995.

Tale strumento è utilizzabile per sostenere, con una copertura finanziaria parziale, iniziative, manifestazioni e progetti di organizzazioni senza scopo di lucro, non strutturate in forma di impresa: ciò in quanto per sua natura non può concorrere alla formazione di un utile.

Il contributo può anche essere erogato in forma indiretta mediante l'offerta di servizi (come ad es. la messa a disposizione di spazi o di beni, la stampa o la diffusione di materiali) o di agevolazioni (come ad es. la riduzione delle tasse di affissione): naturalmente ciò presuppone l'assunzione di provvedimenti deliberativi in materia sia di natura generale che riferiti allo specifico progetto/manifestazione/iniziativa.

Gli organi dell'Amministrazione possono per legge utilizzare tale strumento per concorrere alle spese sopportate dalle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale per la realizzazione sia di attività istituzionali sia di attività commerciali e produttive marginali di cui al decreto del Ministro delle Finanze e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale del 25 maggio 1995. In entrambi i casi il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% in relazione a quanto previsto dall'art. 8 Legge 266/91.

Naturalmente il tipo di spese sottoposte dovranno essere congruenti con le modalità organizzative tipiche di una organizzazione di volontariato come desumibili dalla legge (es. rimborso spese ai volontari delle spese effettivamente sostenute, uso di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti cioè come apporto per i servizi generali e non per l'esercizio della specifica attività) e riferirsi, come da Regolamento, alla realizzazione di specifiche attività.

Lo stesso strumento risulta poi utilizzabile anche per sostenere iniziative, manifestazioni o progetti realizzati da altre organizzazioni senza scopo di lucro purché non svolgano preminente attività commerciale.

A questo proposito occorre comunque richiamare quanto previsto dall'art. 80, secondo comma, dello Statuto comunale secondo il quale "i contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove necessario, all'adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite delibere quadro settoriali".

#### La convenzione

Con le organizzazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale del volontariato ed operanti da almeno un anno è possibile stipulare convenzioni ai sensi degli artt. 7 L. 266/91 e 9-10 l.r. 38/94.

Tale strumento è il più idoneo a regolare tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione intende riconoscere il particolare livello di integrazione raggiunto da parte delle attività di un'organizzazione con le politiche ed i servizi dell'Ente, secondo le priorità indicate dall'art. 10 l.r. 38/94 oppure è l'Ente a richiedere all'organizzazione una determinata prestazione.

L'Amministrazione non può però delegare al volontariato l'espletamento dei propri compiti d'istituto, pertanto in ogni caso le prestazioni, oggetto della convenzione, non devono avere le caratteristiche di quelle che già normalmente l'Ente acquista mediante il pagamento di corrispettivi o che per competenza dovrebbe gestire in proprio od affidare a terzi (cfr. art. 22 L. 142/90): in caso di dubbio in materia devono essere fissati limiti temporali oltre i quali non sia possibile prorogare il rapporto convenzionale (es. sperimentazione di nuovi servizi, gestione di emergenze.....).

Mediante questo tipo di convenzioni l'Amministrazione garantisce il rimborso delle spese sopportate dalle organizzazioni per la realizzazione di determinate iniziative.

Oltre perciò a precisare tutti gli elementi descritti dall'art. 9 l.r. 38/94, la convenzione dovrà fissare un importo massimo di spesa e individuare le tipologie di spese rimborsabili, che naturalmente dovranno essere congruenti con le modalità organizzative tipiche di una organizzazione di volontariato come desumibili dalla legge (es. rimborso spese ai volontari delle spese effettivamente sostenute, uso di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti cioè come apporto per i servizi generali e non per l'esercizio della specifica attività).

La liquidazione delle spese avverrà su presentazione di pezze giustificative nei limiti dell'effettivamente speso salvo diverse modalità espressamente previste in convenzione e motivate in relazione alla tipologia del servizio (es. anticipazioni di percentuali fissate in relazione a spese strutturali).

Tali operazioni, ai sensi dell'art. 8 comma 2 L. 266/91, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Anche a questo proposito trovano applicazione per analogia le previsioni del surrichiamato art. 80, secondo comma, dello Statuto comunale relativamente alla necessità di motivare, in presenza di una pluralità di progetti, alla luce di criteri omogenei la scelta rispetto all'organismo con il quale convenzionarsi.

Anche in questo caso occorre sottolineare la differenza che caratterizza tali convenzioni da quelle stipulabili dall'Amministrazione con altri organismi senza scopo di lucro in regime di acquisto di servizi (quali ad esempio i contratti con le cooperative sociali), laddove la spesa dell'Amministrazione costituisce a tutti gli effetti corrispettivo ed i criteri di scelta devono essere quelli normalmente adottati per l'affidamento a terzi di servizi.

Le organizzazioni di volontariato infatti, svolgendo un ruolo diverso, non dovrebbero entrare in concorrenzialità con gli altri tradizionali prestatori di servizi poiché, qualora lo facessero, non potrebbero rivendicare l'applicazione delle regole proprie del loro Statuto.

Sono invece auspicabili forme di collaborazione, che già sono emerse nelle realtà operative concrete, tra organizzazioni di volontariato ed altre realtà del privato sociale, essendo possibile anche in quest'ambito una loro azione integrativa.

### VOLONTARIATO CIVICO

L'azione spontanea e gratuita prestata da singoli esclusivamente per fini di solidarietà non è normata dalla legislazione vigente, ma richiede di essere considerata con particolare attenzione poiché la valorizzazione dell'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con l'intento della Civica Amministrazione di promuovere il volontariato.

Si ritiene inoltre opportuno considerare che il fenomeno del cosiddetto "volontariato singolo" è diffuso in città, prevalentemente in ambito assistenziale e culturale giovanile. Esistono inoltre offerte da parte di pensionati, in età ancora giovanile, che si propongono per attività a favore della collettività.

Poiché la Civica Amministrazione intende promuovere, oltre al volontariato organizzato, anche l'impegno espresso singolarmente, dando al contempo i necessari orientamenti regolamentari, occorre definire in modo corretto il rapporto con i singoli.

Si ribadisce in quest'ambito che il volontariato è essenzialmente e prima di tutto un modo di essere e un'attitudine della persona nei confronti della collettività. Pertanto il normare le molteplici forme di impegno individuale volontaristico risulta oltremodo difficile. Si ritiene tuttavia opportuno offrire un quadro di riferimento preciso alle variegate ed innumerevoli testimonianze di impegno personale di cui è ricca la vita comunitaria cittadina nella prassi quotidiana proprio al fine di evitare il rischio di possibili strumentalizzazioni del rapporto singolo, specie sotto il profilo lavorativo.

Per attuare tale obiettivo, appare opportuno traslare dalla legislazione in materia di volontariato organizzato, nella misura in cui è possibile, riferimenti e criteri che possano essere correttamente applicati anche alle relazioni con quanti prestano azione volontaria in forma non associata.

Si ritiene in primo luogo opportuno definire "volontariato civico" l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini che, in modo transitorio o definitivo, non sono legati ad associazioni: l'utilizzazione di tale termine valorizza infatti l'elemento di partecipazione alla vita comunitaria.

Si ritiene per altro opportuno ribadire che quanti praticano il volontariato civico non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì si potrà collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

La Civica Amministrazione pertanto è orientata a ricercare e ad accogliere la disponibilità del volontariato civico essenzialmente per la realizzazione di progetti i cui limiti siano ben precisabili nel tempo, rispetto alla durata e nello spazio, relativamente alla connessione con il territorio in cui si svolgono.

Il carattere contingente ed estremamente vario dei succitati progetti è inevitabilmente connesso peraltro alla variabilità della disponibilità e delle competenze dei cittadini che scelgono di impegnarsi in favore della Città.

La Civica Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento di occasione di confronto tra il volontariato organizzato e quello civico, affinché quest'ultimo possa accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

## PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO CIVICO

Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.

L'Amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psico-fisici.

L'autorizzazione ai singoli individui o a gruppi degli stessi dovrà essere oggetto di apposita determinazione dirigenziale.

E' opportuno infatti che la Civica Amministrazione per definire le relazioni con il volontariato civico preveda la formalizzazione di accordi, che dovranno essere sottoscritti dai Dirigenti preposti e dai volontari interessati, in cui siano previste tutte le condizioni reciproche.

Tali atti dovranno contenere:

PER-QUEL CHE RIGUARDA GLI IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato civico il carattere contingente dell'intervento;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle del lavoratore dipendente o autonomo e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'indicazione delle iniziative di formazione, organizzate in modo confacente al settore di intervento, e dei momenti di aggiornamento, finalizzati ad ottenere una collaborazione sempre più qualificata. In particolare per quanto attiene al volontariato giovanile si individua come forma preferibile di riconoscimento in relazione all'impegno messo a disposizione l'offerta di opportunità formative o di orientamento professionale;
- l'assunzione delle spese di assicurazione sugli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'attività volontaria esercitata;
- le modalità della messa a disposizione dei volontari dei servizi necessari al corretto svolgimento dell'attività volontaria, in particolare: biglietti di viaggio, buoni mensa, buoni benzina, buoni taxi e voucher parcheggi.

Per la copertura assicurativa e per la fornitura dei succitati benefit ciascun Settore e Circostrizione competente individua preventivamente il proprio fabbisogno (annuale o specifico di ciascun progetto) in relazione alla quantità e qualità di collaborazioni che intende attivare ed autorizza i relativi impegni di spesa.

Qualora poi risulti insufficiente intervenire unicamente con la predisposizione dei succitati servizi al corretto svolgimento dell'attività volontaria, in relazione al tipo di intervento svolto o al verificarsi di particolari contingenze, ciascuna delle Divisioni interessate da questo provvedimento potrà istituire, mediante apposito atto deliberativo, un fondo annuale a rendiconto per il rimborso delle spese vive, preventivamente individuate e debitamente documentate, se richieste. La Divisione Decentramento attiverà un fondo consentendone l'utilizzo alle Circostrizioni interessate in relazione a specifici progetti presentati allo scopo e sulla base di intese con le Divisioni competenti per materia.

PER QUEL CHE RIGUARDA GLI IMPEGNI DEI CITTADINI:

- l'impegno a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate dall'Amministrazione e finalizzate allo specifico settore ed attività;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

- l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi comunali, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche predisposte ed eventualmente concordate ;
  - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso.
- Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell'atto;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per le motivazioni sopradescritte, gli indirizzi e le norme generali in materia di rapporti con il volontariato singolo ed organizzato, esposti in narrativa.

Si precisa che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.